

Alle Presidenze degli Enti Bilaterali Regionali

Ai Direttori degli Enti Bilaterali Regionali

Ai Componenti del Consiglio Direttivo FSBA

Ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti FSBA

Oggetto: Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18  
Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020  
Verbale Incontro Parti sociali 28/03/2020

Come è noto con l'Accordo Interconfederale del 26 febbraio u.s., le Parti Sociali costituenti FSBA avevano dato, con estrema tempestività, risposta alle problematiche derivanti dalla diffusione del Covid 19 e dalle conseguenze determinatesi per l'occupazione dei lavoratori delle imprese artigiane. E' altrettanto noto come la situazione si è profondamente aggravata, di giorno in giorno, generando esigenze gestionali sempre maggiori.

Il Decreto Legge n.18 del 17 marzo, ha espressamente riconosciuto, ai sensi dell'Art. 19, comma 6, FSBA quale soggetto tenuto a garantire l'assegno ordinario Covid 19 a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane.

Il Decreto 18/2020 precisa che gli oneri finanziari relativi all'Assegno ordinario Covid 19 sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di Euro per l'anno 2020, ma le Parti sociali e lo stesso FSBA hanno già rappresentato al Ministero del Lavoro, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e al Presidente del Consiglio l'esigenza di maggiori dotazioni, anche in considerazione del fatto che il Fondo per precise disposizioni normative, è chiamato ad erogare prestazioni fino a concorrenza delle risorse.

La Circolare INPS del 28 marzo 2020, n.47, ancora più esplicitamente, ai punti d.1., d.1.1 e d.1.2, prevede che i datori di lavoro possono presentare domande di accesso all'assegno ordinario con la nuova causale "emergenza Covid 19" ai Fondi Bilaterali alternativi.

La stessa Circolare INPS inoltre, sempre in base al Decreto n.18/2020, precisa che FSBA non prevede limiti dimensionali e, in particolare, evidenzia che non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo per l'erogazione della prestazione.

L'unico requisito rilevante ai fini dell'assegno ordinario con causale "emergenza Covid 19" è l'ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice autorizzazione "7B".

Le Parti Sociali nell'incontro del 28 marzo 2020, hanno stabilito che FSBA debba avere un approccio inclusivo verso le aziende e i lavoratori oggi fuori dal sistema, prevedendo apposite modalità agevolate nei tempi di regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari, tenuto conto che il DL 18 non prevede alcuna deroga rispetto al regime di contribuzione ordinaria di FSBA. FSBA è inoltre impegnato a garantire una celere liquidazione delle prestazioni, a maggior ragione nell'attuale situazione di grande difficoltà sanitaria, economica e sociale.

Potranno pertanto essere presentate dall'1 aprile 2020, richieste di prestazione (nuove o prosecuzioni) a copertura di un periodo fino al 25 aprile 2020, in attuazione della copertura di nove settimane prevista dal Decreto 18/2020, con modalità ulteriormente semplificate.

In accordo con le Parti Sociali Nazionali, il Consiglio Direttivo di FSBA, già convocato per il 3 aprile adotterà la conseguente necessaria Delibera di attuazione di quanto previsto dal Decreto Legge n.18/2020, dalla Circolare INPS n.47 del 28/03/2020 e da quanto indicato dalle Parti Sociali nel Verbale di Incontro del 28/03/2020 (cfr. Allegati).

Con i migliori saluti

Il Vice Presidente  
Claudio Sala

Il Presidente  
Fausto Cacciatori

Allegati:

Art. 19, comma 6, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020  
Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020  
Verbale di Incontro Parti Sociali del 28/03/2020

## Verbale d'incontro

Il giorno 28 marzo 2020 si è tenuto in videoconferenza un incontro tra i rappresentanti di Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI e di Cgil, Cisl, Uil.

Nel corso della riunione è stato ribadito che:

- Il Fondo FSBA è, ai sensi dell'art 19, comma 6, del Decreto 17 marzo 2020 n. 18, il soggetto tenuto a garantire l'assegno ordinario COVID 19 a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane. L'indicazione, confermata nel messaggio Inps n.1287 del 20-03-20 e riscontrata anche nel confronto con il Ministero del Lavoro, conferma la centralità e l'importanza di FSBA come strumento di tutela dei lavoratori e delle imprese del comparto dell'artigianato e valorizza ulteriormente la capacità delle Parti Sociali di intervenire prontamente già nei primi giorni dell'emergenza Corona Virus individuando modalità d'intervento rapido e semplificate attraverso l'accordo interconfederale del 26 febbraio 2020 e le successive delibere degli Organi del Fondo.
- Le risorse finanziarie disponibili risultano peraltro insufficienti rispetto alla platea dei lavoratori beneficiari; è dunque necessaria una significativa integrazione della dotazione finanziaria a favore del Fondo prevista dal Decreto 18/2020 anche perché FSBA, per precise disposizioni normative, è chiamato ad erogare prestazioni fino a concorrenza delle risorse. In tal senso si sono già attivate le Parti Sociali e il Fondo stesso con apposite richieste e segnalazioni ai Ministri del lavoro e dell'Economia ed al Presidente del Consiglio.

Si è inoltre stabilito che:

- Il Fondo debba avere un approccio inclusivo verso le aziende e i lavoratori oggi fuori dal sistema prevedendo apposite modalità agevolate nei tempi di regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari.
- Il Fondo debba essere impegnato per una celere liquidazione delle prestazioni a maggior ragione in questa situazione di grande difficoltà sanitaria economica e sociale.
- Potranno essere presentate dall'1 aprile 2020 richieste di prestazione (nuove o prosecuzioni) a copertura di un periodo fino al 25 aprile 2020 in attuazione della copertura di nove settimane prevista dal decreto 18/2020 con modalità ulteriormente semplificate.
- I necessari adeguamenti del software e le indicazioni operative debbano essere approntati nel più breve tempo possibile e, che sia rafforzata la capacità operativa della struttura di FSBA.

Roma, 28 marzo 2020